



CITTA' DI FERMO

STATUTO DEL COMUNE

*(Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 125 del 29.11.2010,
pubblicato sul B.U.R del 30 Dicembre 2010 n.° 14)*

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 *Principi fondamentali*

1. Il Comune di Fermo rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza e della Carta Europea delle autonomie locali e uniformando la propria azione, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, al principio di sussidiarietà.

2. Valorizza la storia e le tradizioni locali e conforma la propria attività alla più ampia collaborazione con gli altri enti territoriali della Provincia di Fermo. Individua quali beni comuni da tutelare e salvaguardare l'aria, le risorse idriche nella loro interezza, la terra, il patrimonio artistico, storico, architettonico, paesaggistico e culturale della nostra città. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e la natura giuridica dell'acqua come bene comune pubblico. Tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

3. Favorisce una cultura di pace, di fratellanza, di tolleranza, promuove il dialogo interculturale nel rispetto e nella crescita della libertà di coscienza e delle sue manifestazioni, inoltre promuove l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati fondate sui principi della solidarietà e di riconoscimento delle diverse culture.

4. Assicura alle persone non residenti, in quanto non escluso da disposizioni di legge, la fruizione dei servizi comunali in condizioni di parità con i residenti.

Art. 2 *Criteri ispiratori*

1. L'adozione dello Statuto intende realizzare una trasparente gestione degli interessi della comunità locale ponendo il cittadino quale riferimento costante di ogni attività comunale.

2. Il Comune di Fermo ispira la propria azione ai principi di parità tra uomo e donna e di promozione della applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

3. Collabora con quanti, singoli o associazioni, promuovono la qualità della vita attraverso lo sviluppo e la formazione della cultura politica, sindacale, sociale, religiosa, perseguendo il fine della migliore convivenza civile.

4. Il Comune mette in essere ogni iniziativa per:

- a) la salvaguardia dell'integrità della famiglia in tutte le sue componenti e la tutela e difesa delle categorie deboli;
- b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- c) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini;
- d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, ponendo attenzione alle problematiche emergenti dalla presenza nel territorio di reimmigrati, di nomadi e di lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari;
- e) la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali-ambientali nell'interesse

della comunità e di una sempre più alta qualità della vita;

f) la tutela dell'ambiente, ponendo in essere tutte le iniziative finalizzate alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio biologico, botanico, geologico ed architettonico dell'area urbana ed extraurbana; adottando tutte le misure idonee a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, idrogeologico ed acustico; promuovendo lo sviluppo di una coscienza ambientale tra i cittadini con speciale attenzione per le fasce giovanili.

5. Il Comune salvaguarda la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3

Servizi scolastici

1. Il Comune di Fermo tutela il diritto allo studio e al lavoro e persegue il potenziamento delle strutture scolastiche adeguandole alle esigenze didattiche e coordina con le istituzioni scolastiche gli interventi di propria competenza tendenti a migliorare il servizio scolastico complessivo.

2. Assicura il miglioramento dei corsi universitari in atto e promuove la istituzione di nuovi in sintonia con le riforme degli ordinamenti didattici nazionali ed europei. Relativamente alla scuola e al mondo giovanile in genere attua iniziative tendenti a favorire l'occupazione dei giovani diplomati, laureati e disoccupati, anche attraverso una corretta e capillare informazione, all'impiego del tempo libero, a facilitare la frequenza a corsi postscolastici e all'utilizzo delle strutture sportive che vanno potenziate in rapporto anche alle esigenze dell'intero comprensorio.

3. Assume l'iniziativa di fornire una corretta informazione ai giovani rispetto alle possibilità di lavoro.

Art. 4

Strutture sanitarie

1. Nel settore dei servizi sanitari, il Comune di Fermo si impegna a far sì che le strutture vengano ulteriormente potenziate sulla base dei bisogni espressi dalla cittadinanza di Fermo e del territorio provinciale, garantendo la vigilanza sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi.

2. Per quanto riguarda le strutture extraospedaliere il Comune sostiene con la propria azione il principio del decentramento per la soddisfazione dei bisogni sanitari primari con assoluta priorità per i servizi di emergenza e prevenzione territoriale, coordinandosi con i Comuni del territorio e con l'Asur Marche Zona 11.

Art. 5

Sviluppo economico

1. Il Comune di Fermo cura lo sviluppo delle attività del terziario in conformità alle pressanti richieste ed esigenze delle comunità facenti capo alla Provincia di Fermo.

2. Cura in particolare:

a) lo sviluppo del turismo integrato con particolare riguardo alla gestione congiunta di alcuni servizi con i Comuni contermini ed in special modo con il Comune di Porto San Giorgio e gli altri Comuni della Provincia.

b) la ricerca delle opportunità per adottare programmi urbanistici intercomunali;

c) lo sviluppo e promozione dell'attività industriale, artigianale ed agricola anche avvalendosi e valorizzando la potenzialità delle locali strutture scolastiche e del mondo del lavoro;

d) l'equilibrato sviluppo, potenziamento e aggiornamento del sistema agricolo integrato, anche mediante l'approntamento di progetti mirati e finalizzati, coinvolgendo le categorie professionali agricole interessate, allo scopo di potenziare e salvaguardare la vocazione agricola di Fermo e del comprensorio;

e) l'equilibrato riassetto dei trasporti pubblici e della viabilità per consentire un più agevole utilizzo dei servizi da parte dell'intera comunità.

3. Guida le trasformazioni economiche verso la crescita della imprenditorialità singola, associata o cooperativa, con l'obiettivo della piena occupazione.

4. Favorisce la nascita di organismi locali per la promozione delle attività produttive formando, in collaborazione con le scuole, specialisti del settore, salvaguardando le risorse che alimentano le varie attività, apprestando aree ed infrastrutture per i relativi insediamenti.

5. Promuove in generale ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo economico del territorio che sia compatibile con l'esigenza di tutela dell'ambiente in ogni suo aspetto o componente.

Art. 6

Efficienza

1. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi politico-amministrativi e del personale, attuando il principio della distinzione dei ruoli di indirizzo e controllo da quelli gestionali.

2. Il Comune di Fermo concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 7

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Fermo ha sede nel capoluogo ma possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio.

2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

3. Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq.124,44 ivi comprese le isole amministrative di Gabbiano e Boara, ed è così delimitato:

a) Nord: Comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Monte

Urano, Torre San Patrizio;

b) Est: Comune di Porto San Giorgio e Mare Adriatico;

c) Sud: Comuni di Monterubbiano, Lapedona e Altidona;

d) Ovest: Comuni di Rapagnano, Grottazzolina, Ponzano di Fermo.

4. Il Comune di Fermo ha il titolo di città ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui è vietata la riproduzione per fini non istituzionali.

Art. 8

Albo Pretorio

1. La Giunta individua nel palazzo sede del Comune, apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, anche mediante elenco, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità della lettura.

3. Il Comune promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica e telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Capo I Del Consiglio

Art. 9

Il Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo rappresentativo dell’elettorato-comunità come forma di partecipazione con legittimazione democratica all’attività politica e amministrativa.

2. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l’esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni e dei gruppi consiliari, perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.

3. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri come da regolamento.

4. Per atti urgenti vanno intesi quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio al Comune o alla cittadinanza; improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio. La valutazione della sussistenza dei caratteri dell'urgenza e/o improrogabilità compete al Consiglio stesso che esplicita nel contesto dell'atto da assumere, a maggioranza dei due terzi dei presenti, maggioranza che non deve essere inferiore a dieci in seconda convocazione.

5. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 10

Il Consigliere aggiunto

1. Il Comune, al fine di coinvolgere ed integrare i cittadini stranieri residenti nel territorio, istituisce la figura del Consigliere aggiunto in rappresentanza degli stessi.

2. Il Consigliere aggiunto ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

3. L'elezione della figura del Consigliere aggiunto è disciplinata da apposito regolamento. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.

Art. 11

I Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.

2. I Consiglieri, con i poteri attribuiti dalla legge assicurano il perseguimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Art. 12

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente del Consiglio, all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

2. La giustificazione è ammessa per motivi di malattia, di impegni di lavoro e di famiglia.

3. La perdita della carica di Consigliere comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esterni attribuiti.

Art. 13

I gruppi consiliari

1. Ogni Consigliere deve far parte di un gruppo consiliare.
2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
3. E' istituita la Commissione dei capigruppo, denominata Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio.

Art. 14

Le Commissioni consiliari

1. Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni.
2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio, nonché di controllo sull'attività del Comune. Nelle materie di competenza, alla Commissione spetta anche la potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni.
3. Il regolamento prevede le modalità per la nomina dei componenti da parte del Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni effettuate dai singoli capigruppo. Il regolamento prevede, inoltre, che i rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni abbiano nel complesso diritto di voto con peso pari al numero dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo e la possibilità per i componenti di delegare altri consiglieri e di farsi assistere, senza diritto di voto, da esperti.
4. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, Commissioni consiliari speciali con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività del Comune.
5. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede del Comune. Tuttavia, quando specifiche circostanze lo richiedano, il Presidente del Consiglio può stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, viene recapitato, nel domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (notifica e con il consenso dei Consiglieri tramite fax o e-mail).
3. Per le adunanze di seconda convocazione il termine è almeno di ventiquattro ore quando non ne sia già fissata la data con il primo avviso.

4. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco è consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.

6. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

7. Per le nomine e le designazioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio è sufficiente il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto.

Art. 16

Obbligo di astensione

1. L'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere, previsto dalla legge, comporta per i Consiglieri l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

2. Il presente articolo si applica anche al Direttore generale, al Segretario comunale, al vicesegretario e ai dirigenti nell'assunzione dei propri atti.

Art. 17

Della prima seduta del Consiglio

1. Nella prima seduta del Consiglio si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione dei componenti la Giunta, nonché alla elezione della Commissione elettorale comunale.

2. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art. 18

La Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo interno, con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente è eletto nella stessa seduta sulla base della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Eletto il Presidente, si procede subito alla elezione di un Vicepresidente, per la cui elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino al termine della consiliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.

4. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono:

- a) la rappresentanza del Consiglio;

- b) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo. A tal fine va data priorità agli atti dovuti ed agli adempimenti previsti dalla legge;
- c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- d) la proclamazione della volontà consiliare;
- e) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- f) la presidenza della Conferenza dei capigruppo consiliari;
- g) l'attivazione delle Commissioni consiliari;
- h) l'attivazione degli organi di partecipazione secondo i rispettivi regolamenti;
- i) l'autorizzazione ai Consiglieri all'effettuazione di missioni fuori del capoluogo del Comune, in ragione del loro mandato;
- j) la sottoscrizione, insieme al Segretario, delle deliberazioni consiliari e dei verbali della Conferenza dei capigruppo;
- k) la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- l) la sovrintendenza al funzionamento degli uffici di supporto del Consiglio e delle sue commissioni;
- m) la nomina delle Commissioni consiliari permanenti;
- n) tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni, nonché dell'ausilio e collaborazione della struttura comunale.

6. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano.

7. Con la deliberazione di approvazione del bilancio viene stanziata una somma a favore del Presidente del Consiglio per il funzionamento del Consiglio.

8. I provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio assumono la denominazione di "Decisione". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

9. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con mozione di sfiducia solo per gravi o ripetute violazioni di legge o per inefficienza accertata.

10. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità, giallo e rosso, e con la riproduzione dello stemma della città.

Art. 19

Indirizzi generali di governo

1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il documento programmatico di governo approvato dal Consiglio costituisce il principale atto di indirizzo della attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

4. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali.

5. L'adeguamento annuale del documento programmatico di governo è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

6. La verifica annuale del documento programmatico di governo avviene con l'esame e l'approvazione del conto consuntivo.

7. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 20

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alle elezioni comunali per la carica di Sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale, e ciascuna lista partecipante a dette elezioni presentano, al momento del deposito della candidatura o della lista al Segretario generale, ovvero nei termini fissati dalla Commissione elettorale circondariale in sede di esame per l'ammissione delle stesse, una dichiarazione indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intendono sostenere, con le relative fonti di finanziamento; tale dichiarazione può essere aggiornata ogni dieci giorni.

2. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle spese, deve essere fatta entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

3. Tali documenti sono pubblicati tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per una durata di quindici giorni.

4. Chiunque può chiedere, senza alcun onere, la visione dei documenti pubblicati.

Capo II

Della Giunta

Art. 21

La Giunta

1. La Giunta organo esecutivo e di amministrazione, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero non inferiore a otto e non superiore a dieci Assessori, tra cui il Vicesindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori, assicurando la presenza di ambo i sessi, prima dell'insediamento del Consiglio, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. Gli Assessori, all'atto della nomina, devono accettare l'incarico dichiarando di possedere i requisiti previsti dal successivo comma.

4. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o di Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere;

b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, ascendente, discendente, parente o affine del Sindaco.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica con arrotondamento all'unità superiore e a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

7. Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e presentare emendamenti limitatamente agli atti e proposte di propria competenza.

8. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

Art. 22

Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo o dei nuovi Assessori.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. Compete alla Giunta:

a) promuovere l'attività di indirizzo politico-amministrativo di spettanza consiliare, sottoponendo al Consiglio le proposte di deliberazione nelle materie e sulle questioni ad esso riservate;

b) svolgere direttamente l'attività decisionale non attribuita agli altri organi e compiere tutti gli atti di amministrazione non attribuiti espressamente ai Dirigenti.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno senza formalità.

3. Il Sindaco è tenuto a convocare la Giunta in un termine non superiore a otto giorni quando lo richiedano almeno tre Assessori, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:

a) il Sindaco;

b) gli Assessori;

c) il Direttore generale;

d) il Segretario generale;

e) i Dirigenti;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. La Giunta approva nei dieci giorni successivi all'adozione del bilancio di previsione e comunque prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione.

6. Apposito regolamento adottato dalla Giunta disciplina le modalità del suo funzionamento.

Art. 24

Rappresentanza legale in materia di liti

1. Compete alla Giunta la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti nonché la nomina dei procuratori. Il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta, rappresenta in giudizio il Comune, anche ai sensi dell'art.183 del codice di procedura civile, con facoltà di conferire procura speciale e la "delega ad litem" ai procuratori.

Capo III Del Sindaco

Art. 25

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune. Sovrintende all'andamento generale del Comune. Dirige l'attività della Giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il Sindaco, in particolare:

a) nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori ed attribuisce agli stessi le deleghe per materia;

b) nomina i membri delle Commissioni ad eccezione di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;

c) impartisce al Direttore generale, al Segretario generale, ai Dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e la sua gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali. In caso di inerzia e di comportamenti difformi, il Sindaco attiva i procedimenti previsti;

d) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni di non spettanza dei Dirigenti;

e) rappresenta il Comune presso i Consorzi e le altre forme associative. Può nominare per detta incombenza un proprio delegato scelto fra gli Assessori o i Consiglieri dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;

f) indice i referendum.

3. Il Sindaco partecipa di diritto alle sedute della Conferenza dei capigruppo.

4. Il giuramento del Sindaco è effettuato con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di Fermo". Il Sindaco che ricusi di giurare nella prima seduta dopo le elezioni si intende decaduto dall'ufficio.

5. I provvedimenti adottati dal Sindaco assumono la denominazione di "Decreto". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Art. 26
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco si segue il criterio dell'anzianità di età.
3. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

TITOLO III
IL DECENTRAMENTO

Art. 27
Circoscrizioni di decentramento

1. Sono istituite le Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base e di funzioni delegati dal Comune.
2. Il loro numero, l'estensione territoriale ed i confini, sono stabiliti dal regolamento delle Circoscrizioni, in funzione della valorizzazione delle diverse realtà storiche, sociali, culturali presenti sul territorio.
3. Le aree di Torre di Palme, Capodarco e Campiglione sono confermate frazioni con tutte le prerogative previste dalla legge.
4. Il Consiglio apporta variazioni alla quantità o al territorio delle Circoscrizioni, previa consultazione dei residenti nelle Circoscrizioni interessate.

Art. 28
Organi della circoscrizione

1. Sono organi della Circoscrizione il Presidente ed il Consiglio circoscrizionale.
2. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale diretto, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale con premio di maggioranza. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali compresi nel territorio di competenza. Il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere, le procedure per la presentazione delle candidature, le operazioni di voto e di scrutinio, la surrogazione a seguito di cessazione, decadenza o dimissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Presidente della Circoscrizione è eletto dal Consiglio circoscrizionale, nel suo seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta degli assegnati.
4. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a

quello del Consiglio. Gli stessi si limitano, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi Consigli circoscrizionali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. In caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Circoscrizione decade dalla carica e le funzioni vengono assunte dal Sindaco o suo delegato.

Art. 29

Funzioni delle Circoscrizioni

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune. Le competenze vengono stabilite dal regolamento.

2. A tal fine:

- a) presenta proposte al Comune, che la Giunta ha l'obbligo di esaminare nella sua prima successiva seduta;
- b) decide la indizione di consultazioni fra i cittadini della Circoscrizione;
- c) esprime pareri obbligatori prima dell'adozione dei seguenti atti da parte del Consiglio: bilancio di previsione, piano regolatore generale, piani particolareggiati riguardanti il territorio delle Circoscrizioni, modifiche territoriali della circoscrizione;
- d) esprime pareri in tutte le altre materie, se richiesti dagli organi comunali;
- e) adotta gli atti deliberativi necessari alla gestione dei beni e servizi di base trasferiti alla Circoscrizione;
- f) adotta gli atti deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dal Comune.

Art. 30

Presidente del Consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale:

- a) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale;
- b) rappresenta il Consiglio circoscrizionale;
- c) indice le consultazioni di Circoscrizione;
- d) trasmette al Comune i propri atti e quelli adottati dal Consiglio circoscrizionale;
- e) nomina il Vice Presidente, scegliendolo fra i Consiglieri della Circoscrizione.

Art. 31

Regolamento delle Circoscrizioni

1. Il Regolamento delle Circoscrizioni detta le modalità di esercizio di quanto previsto nei precedenti articoli.

2. Inoltre regolamenta:

- a) il funzionamento degli organi della Circoscrizione;
- b) il funzionamento degli uffici e servizi della Circoscrizione, adeguandosi a quanto previsto nelle stesse materie, dai regolamenti generali comunali;
- c) l'accesso agli atti, alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini;
- d) l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte di cittadini singoli od in forma associata e le garanzie per il loro tempestivo esame;
- e) l'indizione e lo svolgimento di consultazioni fra i cittadini o gli utenti della Circoscrizione;
- f) le modalità ed i termini di richiesta e di espressione di pareri obbligatori e facoltativi;
- g) le modalità per l'esercizio di funzioni delegate dal Comune e per il controllo e la rendicontazione.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

Art. 32

Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce le Consulte di settore.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento, ed indica le strutture per l'esercizio delle funzioni.

3. Le Consulte sono formate da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale raggruppate per settore.

Art. 33

Poteri delle Consulte

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:

- a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali e circoscrizionali;
- b) esprimere proposte agli organi comunali e circoscrizionali per l'adozione di atti;
- c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali e circoscrizionali;
- d) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, stabilisce per quali atti la richiesta di parere preventivo è

obbligatoria.

Art. 34

Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l'albo delle forme associative, ai soli fini della loro individuazione.

2. Le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 35

Diritti delle forme associative

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo comunale:

a) sono consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali;

b) possono ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta;

c) possono accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;

d) possono adire il Difensore civico.

2. Le proposte delle Consulte sono esaminate dal Consiglio circoscrizionale o dagli organi del Comune secondo le rispettive competenze nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni.

Art. 36

Consultazione, istanze, petizioni e proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali e le Circoscrizioni possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocato dopo la scadenza di detto termine. E' altresì tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Le Circoscrizioni e le forme associative possono chiedere informazioni sui provvedimenti di loro interesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio, i quali rispondono nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 37

Referendum consultivo e abrogativo

1. L'istituto del referendum ha l'obiettivo di realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. L'iniziativa del referendum deve specificare se la finalità del referendum sia consultiva o abrogativa.

3. Il referendum può essere promosso:

a) dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri (referendum consultivo);

b) per iniziativa di almeno tremilacinquecento elettori del Comune (referendum abrogativo).

4. Il quesito referendario deve rispondere ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.

5. Il referendum può riguardare solo materie ed atti di esclusiva competenza locale e non possono comunque essere sottoposti a referendum abrogativo:

a) lo Statuto del Comune, il regolamento del Consiglio e regolamenti in tema di ordinamento ed organizzazione degli uffici;

b) i provvedimenti concernenti i tributi e le tariffe, il bilancio ed il rendiconto, l'organizzazione dei servizi pubblici;

c) il piano regolatore generale, il regolamento urbanistico nonché gli strumenti urbanistici attuativi approvati;

d) i provvedimenti vincolati da leggi statali o regionali;

e) questioni sulle quali nel corso dello stesso mandato amministrativo sia già stato indetto un referendum;

f) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

6. Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Il Consiglio ha facoltà di accogliere, entro sessanta giorni dalla data di deliberazione del giudizio di ammissibilità preventiva, i contenuti sostanziali della proposta del referendum con apposita e specifica deliberazione, su parere obbligatorio e vincolante del Difensore civico.

8. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, lo svolgimento delle operazioni di voto e la loro validità per l'esito del referendum, le procedure relative all'ammissibilità dei quesiti, nonché quelle per ricorrere contro il provvedimento che stabilisce l'inammissibilità del referendum.

9. Non possono essere accolte richieste di referendum ed ogni procedura avviata rimane comunque sospesa nel periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali a livello comunale e la proclamazione degli eletti; i referendum non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e non può tenersi più di una tornata referendaria nel corso dell'anno.

10. Il referendum deve considerarsi valido se ad esso abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

11. Nel caso di referendum consultivo, il Consiglio adotta entro tre mesi dalla proclamazione dell'esito del voto gli atti conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie da parte del Consiglio deve essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio con specifica e puntuale motivazione.

12. Nel caso di referendum abrogativo, il Difensore civico determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum con effetto dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio la questione che è stata oggetto della consultazione popolare, al fine di assumere gli atti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità alla volontà manifestata dagli elettori.

Art. 38

Coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, comma secondo, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone portatrici di handicap, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento di cui fanno parte i Servizi sociali, i Servizi sanitari ed educativi e le Associazioni esistenti sul territorio che si occupano delle problematiche dell'handicap o che prevedano, all'interno della loro attività, interventi per l'handicap. I predetti componenti sono rappresentati, all'interno del Comitato, dai dipendenti dei Servizi socio-sanitari-educativi, responsabili degli interventi, previsti dalla legge citata e dai rappresentanti delle Associazioni, conformemente ai propri statuti. Tale Comitato ha il compito di integrare gli interventi, anche al fine di razionalizzare le risorse umane e finanziarie.

2. La presidenza del Comitato, di pertinenza del Sindaco, può essere delegata all'Assessore competente.

TITOLO V DIFENSORE CIVICO

Art. 39

Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. La funzione di Difensore civico può essere svolta anche a favore di altri Comuni previe apposite convenzioni.

3. All'ufficio del Difensore civico è eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offre garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

4. Il Difensore civico non è assoggettato ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune e dei Comuni convenzionati ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

5. Non può essere eletto Difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli amministratori ed i dipendenti delle unità sanitarie locali;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con il Comune;
- f) chi ricopre incarichi politici o sindacali.

6. Non è eleggibile all'ufficio di Difensore civico chi abbia ricoperto, nel quinquennio precedente la nomina, l'incarico di amministratore o, nel caso di Comuni convenzionati, dei Comuni convenzionati.

7. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio ad opera del Consiglio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

8. Ogni Consiglio circoscrizionale ed ogni Consulta di settore, ove costituiti, segnalano una rosa di tre nomi. Il Difensore civico è scelto tra le rose segnalate e tra i candidati che, a seguito di apposito bando, ne abbiano fatto richiesta.

9. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio, entro novanta giorni dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati per le prime due votazioni, essendo sufficiente nella successiva seduta, da tenersi entro quindici giorni, la maggioranza assoluta.

10. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, è rieleggibile e continua ad esercitare le funzioni fino all'insediamento del successore.

11. Il Difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al Sindaco, il seguente giuramento: "Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del Comune, nell'interesse dei residenti". Nel caso che l'ufficio del Difensore civico sia convenzionato con altri Comuni la formula del giuramento è la seguente: "Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del Comune e dei Comuni convenzionati, nell'interesse dei residenti".

12. Il Difensore civico può eseguire accertamenti sull'operato degli uffici dell'amministrazione, degli enti, istituzioni e aziende da essa dipendenti o controllati, al fine di rilevare eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e vincoli per la loro eliminazione. In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici precitati. Egli ha diritto di ottenere dall'amministrazione e dagli enti ed aziende predette e dai loro dipendenti copia degli atti e documenti, in totale esenzione da oneri, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

13. Il Difensore civico invia al Consiglio del Comune e dei Comuni convenzionati, entro il ventotto febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta

nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Egli può altresì inviare in ogni momento e di propria iniziativa al Consiglio, relazioni su specifiche questioni che necessitano di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal Consiglio e dalle Commissioni.

14. Al Difensore civico spetta un'indennità mensile di funzione stabilita dal Consiglio.

15. Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio della funzione.

16. Il Comune adotta, per quanto non previsto dal presente Statuto, apposito regolamento sul Difensore civico.

Art. 40

Revoca e decadenza

1. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, solamente per motivi di inabilità o inadempienza grave.

2. Decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente articolo; la decadenza è pronunciata dal Consiglio anche su proposta di uno dei Consiglieri.

3. Se il Difensore civico lo richiede, il Consiglio deve sentirlo in sua difesa prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 41

Informazione e comunicazione

1. Gli organi istituzionali del Comune assicurano una continua informazione sul proprio operato ai cittadini, usando i mezzi della carta stampata, dei mass-media e della telematica.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 42

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi della economicità e speditezza, nonché della efficienza ed efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta norme riguardanti in particolare:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

b) la mobilità degli incarichi dirigenziali;

c) la potestà dei Dirigenti di gestire il personale assegnato nel rispetto delle competenze definite dall'inquadramento professionale;

d) l'individuazione e l'organizzazione delle funzioni di vigilanza, ispezione e controllo tecnico-amministrativo.

Art. 43

Direttore generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere istituita la Direzione generale.

2. Il Direttore generale provvede alla attuazione e realizzazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dal Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente.

Art. 44

Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi del Comune. Svolge attivamente compiti di collaborazione anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

2. Esercita ogni altra funzione che il presente Statuto, i regolamenti o espressamente il Sindaco gli conferiscono.

3. Può delegare l'esercizio di proprie determinate funzioni ai responsabili di uffici e servizi.

4. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 45

Dirigenti

1. Spettano ai Dirigenti, oltre alle attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo dei settori od uffici cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici, i seguenti compiti:

a) l'emanazione, in relazione alle competenze dei settori e dei servizi loro

affidati, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani;

b) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

c) l'adozione degli atti delegati dalla Giunta o dal Sindaco;

d) la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti loro assegnati.

2. I Dirigenti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti dagli organi del Comune organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati con specifici provvedimenti e partecipano con le loro proposte alla formazione del piano esecutivo di gestione.

3. Gli atti dei Dirigenti assumono la denominazione di "Determinazione". Di essi è data conoscenza all'Assessore di riferimento ed al Collegio dei Revisori dei Conti e sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

4. E' fatto obbligo ai Dirigenti di astenersi dal prendere parte all'istruttoria ed all'adozione di atti e provvedimenti finali negli stessi casi previsti per gli amministratori.

Art. 46

Responsabilità dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. Il Sindaco valuta, con l'ausilio del Nucleo di valutazione, la dirigenza e verifica la congruenza del processo con gli obiettivi politici.

Art. 47

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.

2. I Dirigenti possono essere incaricati dal Sindaco della gestione di progetti speciali i cui obiettivi sono individuati con deliberazione della Giunta.

Art. 48

Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, posti di responsabilità di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore

al mandato del Sindaco.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Art. 49

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati ad istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione

TITOLO VII ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 50

Servizi pubblici

1. Il Consiglio individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuove lo sviluppo della comunità locale, dando priorità alle esigenze fondamentali e valorizzando le specificità locali.

2. La scelta delle varie forme di gestione è fatta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con riferimento a parametri definiti. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale essenziale per garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua in condizioni di pari dignità umana.

Art. 51

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale senza rilevanza imprenditoriale.

2. L'ordinamento e il funzionamento della Istituzione sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento, il quale deve garantire l'autonomia gestionale

dell'Istituzione, l'esercizio della vigilanza da parte del Comune, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo del pareggio tra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Gli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta entro cinque giorni dalla adozione.

4. La Giunta qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge di norme statutarie o degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, li rinvia al Consiglio di amministrazione per l'adeguamento. Il Consiglio di amministrazione può dare comunque seguito all'atto oggetto di rilievi qualora confermato ad unanimità di voti.

Art. 52

Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione della Istituzione è composto da cinque componenti compreso il Presidente, di cui almeno tre scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano requisiti per la nomina a consiglieri. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità.

3. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Gli amministratori dell'Istituzione, oltre a possedere i requisiti per la nomina a consigliere, debbono essere in possesso di specifica esperienza nel settore e di professionalità in rapporto ai fini della struttura, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private da documentare con apposito curriculum.

5. Sulla base degli indirizzi del Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.

6. Il Direttore dell'Istituzione può essere anche un funzionario facente parte dell'organico del Comune, avente i requisiti previsti dal regolamento dell'Istituzione, tenuto conto dell'importanza e della dimensione del servizio o dei servizi affidati.

7. Il Consiglio di amministrazione nomina dal suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

Art. 53

Attività gestionale

1. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

2. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Il bilancio della Istituzione predisposto dal Consiglio di amministrazione deve essere presentato entro il

primo ottobre di ogni anno ai fini della determinazione dei trasferimenti.

3. Esso è allegato al bilancio preventivo del Comune.

4. Il Consiglio di amministrazione presenta al Consiglio, negli stessi termini di cui sopra, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 54

Revisione contabile

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita la propria funzione anche nei confronti delle istituzioni.

2. I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale della Istituzione che diventa parte integrante del rendiconto generale del Comune.

Art. 55

Durata e revoca degli amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione della Istituzione dura in carica quanto il Consiglio.

2. Gli amministratori possono essere revocati dal Sindaco su proposta motivata dell'Assessore delegato al controllo del settore in cui l'Istituzione opera.

3. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla loro sostituzione.

Art. 56

Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale per la gestione di servizi locali.

2. L'ordinamento e funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati dallo statuto approvato dal Consiglio e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 57

Organi

1. Sono organi dell'Azienda speciale:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

2. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento dell'Azienda e sull'azione del Direttore.

3. Nello statuto dell'Azienda sono fissati, tenendosi conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in numero dispari e comunque non superiore a sette, compreso il

presidente, e il numero dei membri supplenti da individuare in relazione a quello dei membri effettivi.

4. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

5. Entrambi i sessi devono essere rappresentati di norma in misura non inferiore all'unità.

6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, cittadini che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda speciale.

7. Il Direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio e delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

8. Rappresenta l'Azienda in giudizio, attrice o convenuta, quando si tratta di questioni connesse all'ordinaria gestione dell'Azienda.

9. E' scelto, per mobilità o comando tra i dirigenti del Comune o nominato per selezione a seguito di avviso pubblico. Dura in carica cinque anni ed è confermabile.

10. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

11. Le dimissioni del presidente dell'Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 58

Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda

1. L'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda è di competenza della Giunta o del Consiglio secondo quanto stabilito dallo statuto aziendale.

2. Il Comune si dota di un apposito servizio per provvedere all'istruttoria delle proposte di approvazione degli atti fondamentali che sono individuati nello statuto aziendale.

3. La responsabilità dell'istruttoria compete al Dirigente individuato dal Sindaco.

4. La vigilanza viene esercitata dalla Giunta.

Art. 59

Società di capitali

1. Il Comune può, secondo le disposizioni della legge, promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di servizi pubblici locali.

2. Il Comune, con propri atti, può inoltre trasformare le proprie aziende speciali

in società per azioni, secondo le procedure di legge.

3. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

5. Il Consiglio fornisce al Sindaco, con le modalità previste dal regolamento di contabilità o da regolamenti specifici, gli opportuni indirizzi per partecipare alle assemblee delle società di capitali partecipate dal Comune.

6. Il Consiglio provvede a verificare annualmente, con le modalità previste dal regolamento di contabilità o da regolamenti specifici, sia in fase preventiva che in fase consuntiva, l'andamento delle società e a controllare che l'interesse della collettività, sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

7. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del Comune, il Consiglio può approvare, su proposta della Giunta, appositi contratti di programma o di servizio che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.

2. I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

3. La gestione dei beni è informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

4. L'approvazione del conto consuntivo costituisce l'atto fondamentale più importante per il Comune, in quanto consente la verifica dell'attuazione delle azioni e dei progetti in relazione al bilancio di previsione.

5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché delle aziende ed enti dipendenti o controllati.

Art. 61

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Il Consiglio può chiedere che il Collegio dei Revisori esprima il proprio motivato parere sulle proposte di deliberazioni concernenti i piani finanziari, i programmi di investimento, le modalità di organizzazione dei vari servizi, la programmazione della gestione patrimoniale, nonché su tutte le altre proposte per le quali il Consiglio stesso secondo il suo libero apprezzamento ne faccia, di volta in volta, formale e specifica richiesta. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

3. Nella relazione di cui al comma uno il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 62

Sanzioni amministrative

1. Le contravvenzioni ai regolamenti del Comune sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 63

Disposizione finale

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni del Comune con esso incompatibili.

2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.